

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1965-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 ottobre 1975
modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 aprile 1976
(V. Stampato n. 4074)*

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**
(RUMOR)

di concerto col **Ministro dell'Interno**
(GUI)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**
(REALE)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 aprile 1976*

Approvazione ed esecuzione della Convenzione sulla legittimazione per matrimonio, firmata a Roma il 10 settembre 1970

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È approvata la Convenzione sulla legittimazione per matrimonio, adottata dalla Commissione internazionale dello stato civile, firmata a Roma il 10 settembre 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 della Convenzione stessa.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È approvata la Convenzione sulla legittimazione per matrimonio, adottata dalla Commissione internazionale dello stato civile, firmata a Roma il 10 settembre 1970, salva la riserva espressa dal rappresentante italiano all'atto della sottoscrizione della Convenzione stessa.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente (escluso il titolo I) a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 della Convenzione stessa.

Il testo della Convenzione è riprodotto in allegato allo stampato n. 1965.